

I soggetti

Viene meno
il vincolo
sulle persone
fisiche

■ Negli scambi di partecipazioni effettuati ai sensi dell'articolo 177 del Tuir il soggetto scambiante, sia in caso di permuta che in quello di conferimento, può essere anche una persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa.

Tale previsione normativa risultava, tuttavia, limitata dalla prassi dell'agenzia delle Entrate (risoluzione 446/E/2008) che, in sostanza, negava la possibilità di applicare l'articolo 177, comma 2, del Tuir alla seguente operazione: scambio di partecipazione mediante conferimento, da parte di socio persona fisica, delle quote della società operativa in una holding che successivamente cede le partecipazioni nella società operativa fruendo della participation exemption. Tale preclusione derivava, secondo l'Agenzia, dal principio secondo il quale l'articolo 9 del Tuir si pone in posizione sovraordinata rispetto all'articolo 177 del Tuir e da un paventato salto d'imposta che, invero, non sembra sussistere in quanto i soci persone fisiche conferenti non possono aggirare il regime di tassazione dei dividendi e dei capital gain. Infatti, come evidenziato in dottrina, anche utilizzando lo scambio azionario per far cedere le partecipazioni alla conferitaria con il regime di esenzione della Pex, i soci persone fisiche non monetizzano il capital gain da realizzo delle partecipazioni e se volessero farlo dovrebbero ottenere la distribuzione della plusvalenza sotto forma di dividendi che sarebbero tassati quali redditi di capitale ai fini Irpef, subendo il medesimo prelievo dei capital gain come redditi diversi. Pertanto, si configurerebbe un mero differimento dell'imposizione, piuttosto che un salto d'imposta.

La revisione

L'orientamento interpretativo precedente va ora rivisto alla luce della circolare 33/2010 che ha correttamente attribuito pari dignità agli articoli 9 e 177 del Tuir (si veda anche l'altro articolo in pagina) che trovano applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge, fermo restando il sindacato di elusività dell'agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr 600/73.

Per quanto riguarda il soggetto scambiato è il soggetto acquirente, gli stessi devono essere società di capitali o enti commerciali residenti. L'affermazione è pacifica con riguardo agli scambi mediante permuta poiché il comma 1 dell'articolo 177, richiama i soggetti dell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir; qualche dubbio, invece, riguarda lo scambio mediante conferimento in quanto, nella fattispecie, il comma 2 dell'articolo 177 è più generico e non richiama il citato articolo 73 del Tuir e ciò può far ritenere che soggetti conferitari possano essere anche le società di persone che, in effetti, possono assumere la veste di soci di maggioranza e il controllo di diritto della società partecipata. Una lettura più sistematica fa, tuttavia, ritenere che sia in ipotesi di permuta che di conferimento lo scambio di partecipazioni debba avvenire con un conferitario società di capitali (o ente commerciale) in quanto le due diverse possibilità di scambiare azioni "promanano" da un unico articolo rubricato «Scambi di partecipazioni» le cui modalità di attuazione dovrebbero trovare unitaria applicazione per quanto attiene all'ambito soggettivo.

G. Al.
L. Mi.

